

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

8^a (Agricoltura)
e
11^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967

*Presidenza del Presidente della 8^a Comm.ne
DI ROCCO*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato
per l'agricoltura e le foreste Schietroma e
per la sanità Volpe.*

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

PER LA MORTE DEL SENATORE MILITERNI

In apertura di seduta, il Presidente, interpretando i sentimenti di tutti i membri delle due Commissioni, rivolge un deferente e commosso pensiero alla memoria del senatore Militerni recentemente scomparso, sottolineando in particolare la sollecitudine e l'impegno da lui dimostrati in qualità di relatore del disegno di legge in esame e la profonda competenza sui delicati problemi ad esso connessi.

AUGURIO AL PRESIDENTE ALBERTI

Le Commissioni pregano il presidente Di Rocco di far pervenire al presidente della 11^a Commissione senatore Alberti, assente per malattia, fervidi auguri di rapida guarigione.

SUL PROBLEMA DELLA PESTE DEI SUINI

Rispondendo alle richieste di chiarimenti sul problema della peste dei suini, rivolte ieri nella Commissione agricoltura dai senatori Santarelli e Grimaldi, il sottosegretario Schietroma precisa che la grave infezione, del tipo cosiddetto « esotico », è fortunatamente circoscritta a due sole provincie, mentre in altre 31 sono stati riscontrati alcuni casi di peste di tipo « classico » e quindi facilmente debellabili.

Egli aggiunge che le competenti autorità sanitarie hanno immediatamente disposto, con apposite ordinanze, i necessari provvedimenti, fra cui l'abbattimento di tutti i capi infetti e non infetti nelle zone colpite, la distruzione degli animali abbattuti mediante seppellimento in fosse coperte di calce viva, la disinfezione accurata delle aziende dove si sono manifestati casi di peste. L'oratore informa inoltre che sono state impartite ca-

tegoriche disposizioni ai veterinari provinciali perchè adottino le necessarie misure al fine di evitare la diffusione dell'infezione, e che il Ministero della sanità sta mettendo a punto due decreti-legge per assicurare, tra l'altro, al Ministero stesso la disponibilità di fondi con cui indennizzare i proprietari agricoli per i capi abbattuti.

Dal canto suo, il Ministero dell'agricoltura impartirà disposizioni ai competenti Ispettorati agrari affinché vengano concesse alle aziende colpite le agevolazioni disposte dalle leggi vigenti, e affinché non siano introdotte in esse nuovi capi prima che siano trascorsi sei mesi dall'abbattimento dei suini infetti e dalla radicale disinfezione dei locali.

Alle dichiarazioni del sottosegretario Schietroma si associa, puntualizzando gli aspetti sanitari del problema, il sottosegretario Volpe; fra l'altro, egli fa presente che non esiste per il momento alcuna cura o profilassi contro l'infezione, per cui l'isolamento delle porcilaie e l'abbattimento del bestiame infetto restano le sole misure capaci di circoscriverla e di debellarla.

Seguono brevi interventi dei senatori Santarelli, Carelli, Cataldo e Grimaldi, i quali sottolineano la necessità di interventi tempestivi, di un rapido reperimento dei fondi per gli indennizzi, della ricerca di misure profilattiche e protettive, e prospettano l'opportunità di utilizzare commercialmente le materie tratte dai suini abbattuti al fine di ridurre il danno prodotto dalla peste.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari** » (1553), d'iniziativa dei deputati Bertole; De Marzi Fernando ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Di Rocco — che ha assunto il compito di relatore dopo la morte del senatore Militerni — ricorda che l'articolo 30 venne a suo tempo accantonato, essendosi manifestati pareri discordi circa la natura della sostanza denominata « aleurone » e sulle sue possibilità di isolamento, e di conseguenza sulla opportunità di farne specifica menzione fra gli ingredienti che possono esse-

re introdotti nella paste speciali. Lo stesso senatore Militerni aveva proposto di sottoporre la delicata questione al parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

In tale parere, di cui il Presidente dà lettura, si afferma che, per quanto riguarda la composizione chimica, non esiste una sostanza che si possa definire « aleurone di frumento »; viene anche osservato che è impossibile riconoscere e dosare l'aggiunta di aleurone di frumento alle paste alimentari ai fini della difesa da eventuali frodi se non con l'osservazione microscopica che, tuttavia, rivelerebbe l'aggiunta di un componente non utilizzabile dall'organismo umano. Nello stesso parere vengono menzionate le conclusioni a cui è pervenuto l'Istituto superiore di sanità, che si è sempre espresso in senso sfavorevole all'impiego dei prodotti cosiddetti all'aleurone.

Si apre quindi un breve dibattito. Il senatore Carelli rileva che non è compito delle Commissioni, ma degli organi tecnici, il consentire la produzione di paste speciali, per cui insiste sull'emendamento da lui presentato, tendente ad affidare ai Ministeri della sanità, dell'agricoltura e dell'industria, previo parere di altri organi tecnici, il compito di autorizzare con decreto le modalità di impiego, la produzione e il commercio degli ingredienti da introdurre nelle paste speciali.

Col senatore Carelli concorda sostanzialmente il senatore Tortora, che sottolinea le truffe troppo frequenti in commercio per mancanza di una severa regolamentazione

Il Presidente dà quindi lettura di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, suggerito dall'Istituto nazionale della nutrizione (emendamento molto simile, peraltro, a quello presentato dal senatore Carelli) in cui viene precisato fra l'altro che le paste speciali debbono essere prodotte esclusivamente con semola e poste in commercio con la denominazione « pasta di semola » seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Il senatore Carelli dichiara di rinunciare al proprio emendamento e di far suo quello testè illustrato dal relatore, al quale sono favorevoli anche i rappresentanti del Go-

verno; dopo di chè l'emendamento stesso, posto in votazione, è approvato.

Viene altresì accolto, su proposta del senatore Grimaldi, il terzo comma del testo della Camera relativo alle paste con l'aggiunta di carne con l'intesa che esso costituisce l'ultimo comma dell'emendamento testè approvato.

Sull'articolo 41, il sottosegretario Volpe illustra un emendamento sostitutivo dell'intero testo presentato dal Ministero della sanità. Su tale emendamento vengono manifestate dai vari oratori forti perplessità, poichè risulta che non è stato ancora emanato il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, a cui l'emendamento stesso fa richiamo.

Dopo brevi interventi dei senatori Grimaldi, Santarelli e Carelli, tutti favorevoli al mantenimento del testo della Camera, l'articolo 41 è approvato senza modificazioni.

Il sottosegretario Volpe presenta quindi un emendamento sostitutivo degli articoli 42 e 43, e, in via subordinata, proposte di modifica del quarto e del settimo comma dell'articolo 42.

Su tali proposte si apre un ampio dibattito. Il senatore Santarelli si dichiara favorevole al mantenimento del testo della Camera, salvo portare eventualmente a novanta i sessanta giorni ivi previsti per l'analisi.

Agli emendamenti del Governo sono, invece, in tutto o in parte favorevoli i senatori Carelli e Murdaca, e modifiche, per quanto riguarda il quarto e settimo comma, vengono suggerite dal senatore Grimaldi.

Un emendamento proposto dal relatore Di Rocco al quarto comma, che ricalca nelle linee fondamentali quello del Governo, dopo brevi interventi dei sottosegretari Volpe e Schietroma non viene accolto dalla Commissione, che approva invece un altro emendamento sostitutivo del comma stesso, concordato nel corso della discussione e così formulato: « Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione ».

Sul settimo comma intervengono il senatore Santarelli e il sottosegretario Schietroma, favorevoli al mantenimento del testo della Camera, e il sottosegretario Volpe, il qua-

le, dopo avere illustrato e raccomandato l'emendamento presentato dal suo Dicastero, si rimette tuttavia alle Commissioni.

Prende quindi la parola il senatore Carelli, il quale, rilevata l'ora tarda e la particolare delicatezza dell'argomento, che richiede un approfondito esame, propone di sospendere la discussione dell'articolo 42. Tale proposta viene accolta dalle Commissioni.

Si approva quindi senza modificazioni l'articolo 43.

Il seguito della discussione è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Eugenio Gatto.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento della professione degli agenti di cambio** » (1981), d'iniziativa dei deputati Paolo Rossi e Bertinelli, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il relatore, senatore Lo Giudice, chiarisce le finalità del disegno di legge, ricordando anche i precedenti storici relativi alla professione degli agenti di cambio. Il relatore insiste quindi sull'opportunità di istituire un ordine professionale della categoria, la cui attività rimane peraltro regolata dalle norme generali sulla borsa.

L'oratore illustra quindi le linee principali del disegno di legge, soffermandosi, in particolare, sul titolo II, riguardante i consigli locali dell'istituendo ordine professionale; a tale proposito egli presenta un nuovo

testo dell'articolo 3, volto a precisare l'indicazione delle Borse valori presso le quali vengono costituiti i consigli. Un'altra modifica è suggerita dal relatore alla lettera *d*) dell'articolo 7, per trasferire la competenza delle indagini sul comportamento professionale degli agenti di cambio dai consigli dell'ordine al Ministero del tesoro; l'oratore ritiene infatti che la norma contenuta nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non sia assistita da sufficienti garanzie di obiettività.

Passando ad illustrare le norme del titolo III (riguardante il consiglio nazionale dell'ordine), il senatore Lo Giudice propone un nuovo testo del secondo comma dell'articolo 15 e ed un nuovo testo dell'articolo 16, col quale viene modificato e reso più democratico il sistema di elezione e di votazione per il consiglio nazionale medesimo.

Sul titolo IV (riguardante i procedimenti disciplinari) il relatore suggerisce un nuovo testo dell'articolo 20, che prevede la possibilità di indagine da parte del consiglio dell'ordine, quando questo venga a conoscenza di una condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare dei requisiti di correttezza professionale dell'agente di cambio. Su questo punto si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Gigliotti, Artom e Salerni, tutti favorevoli a che venga usata una formulazione più generica per indicare i presupposti dell'azione di accertamento del consiglio dell'ordine. Il sottosegretario Gatto osserva che una dizione più generica potrebbe non fornire adeguate garanzie, tanto più che la disciplina prevista dal disegno di legge è sussidiaria rispetto a quella stabilita dalle norme generali sulla borsa, in corso di rielaborazione. Il senatore Gigliotti, di fronte a questa comunicazione del rappresentante del Governo, chiede se non sia opportuno rinviare l'approvazione del disegno di legge al momento della redazione definitiva della nuova disciplina sulle borse. Il sottosegretario Gatto osserva che i lavori per la riforma della legislazione borsistica non sono ancora prossimi alla conclusione, per cui il Governo vede con favore la sollecita approvazione del provvedimento in esame; il senatore Gigliotti dichiara quindi di non insistere nella sua richiesta.

Dopo un breve intervento del senatore Salari (che riprende le argomentazioni favorevoli ad una più generica formulazione dell'articolo 20) e dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Parri, il relatore Lo Giudice riprende la propria esposizione accogliendo i suggerimenti avanzati dai precedenti oratori sull'articolo 20. Dopo aver suggerito la soppressione degli articoli 26 e 29, il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge e rinnova la proposta di chiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante; tale richiesta è accolta dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sulla entrata per le materie prime tessili di lana, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309** » (2051-Urgenza).

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Martinelli, dopo avere ricordato brevemente le precedenti fasi della discussione, dichiara di aver concordato col Governo il testo di un emendamento al disegno di legge, volto a conservare l'attuale esenzione dall'imposta di fabbricazione sui filati destinati alla produzione di feltri battuti. Tale emendamento riguarda la parte dell'articolo unico che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e, per coordinamento, la lettera *b*) del penultimo comma dell'articolo unico. Il relatore conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento così emendato.

Dopo una breve dichiarazione del senatore Pirastu — che annuncia il voto contrario dei senatori comunisti, per gli stessi motivi che suggerirono il voto contrario sul decreto-legge che viene modificato dal provvedimento in esame — la Commissione approva l'articolo unico con l'emendamento suggerito dal relatore.

La seduta termina alle ore 11,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**8ª Commissione permanente**
(Agricoltura e foreste)*Venerdì 7 aprile 1967, ore 10**In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

SALARI ed altri. — Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate dell'anno 1955-56 (1898).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

DI ROCCO ed altri. — Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole (1825).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 (2104) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)*Venerdì 7 aprile 1967, ore 10**In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BERMANI ed altri. — Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1876).

2. GOMEZ D'AYALA ed altri. — Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1893).

3. DI PRISCO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1902).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti familiari (2060).

II. Discussione del disegno di legge:

Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico (2077).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati GAGLIARDI ed altri. — Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti (2120) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).